



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2023
COM(2023) 794 final

2023/0467 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio
ministeriale della Comunità dell'energia**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento a una serie di atti relativi al bilancio, al direttore e alle questioni del personale della Comunità dell'energia.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato della Comunità dell'energia

Obiettivo del trattato della Comunità dell'energia (di seguito "il trattato")¹ è creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'acquis dell'Unione in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato². Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2. Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione europea. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale, adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera con modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'UE è una delle dieci parti e dispone di un voto, se del caso, in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

Per l'adozione degli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 2 e 4, è necessario il voto all'unanimità del Consiglio ministeriale, a norma dell'articolo 88 del trattato. Per l'adozione dell'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punti 1, 5 e 6, è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti espressi, compreso un voto favorevole dell'Unione europea, a norma dell'articolo 83 del trattato. Per l'adozione dell'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 3, è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi, a norma dell'articolo 69 e dell'articolo 88, prima frase. Per l'adozione dell'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 7, è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi.

2.3. L'atto previsto del consiglio ministeriale

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento ai seguenti atti previsti del **Consiglio ministeriale**, elencati nell'allegato della proposta di decisione del Consiglio:

- (1) atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, quale modificato dagli atti procedurali 2009/04/MC-EnC e 2022//02/MC-EnC, e che modifica l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

² GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

dell'energia, quale modificato dagli atti procedurali 2016/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC.

- (2) Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio.
- (3) Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2021//02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.
- (4) Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio.
- (5) Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC sull'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia.
- (6) Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, quale modificato dagli atti procedurali n. 2014/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC.
- (7) Decisione 2023/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

Gli atti previsti del Consiglio ministeriale (di seguito "gli atti previsti") sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia ("il segretariato") nella sede di Vienna, tra le cui competenze figura il sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Gli atti previsti del Consiglio ministeriale

3.1.1. Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, quale modificato dagli atti procedurali n. 2009/04/MC-EnC e n. 2022/02/MC-EnC, e che modifica l'atto procedurale n. 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, quale modificato dagli atti procedurali n. 2016/01/MC-EnC e n. 2022/02/MC-EnC.

L'atto procedurale prevede la modifica dello statuto del personale della Comunità dell'energia, chiarendo in particolare le norme applicabili alla carica di direttore del segretariato della Comunità dell'energia e al personale del segretariato della Comunità dell'energia, le disposizioni in materia di prestazioni sociali e i procedimenti arbitrari relativi al personale. È opportuno, inoltre, modificare di conseguenza le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007 e che modifica l'atto procedurale sulle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia.

3.1.2. Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale n. 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio.

L'atto procedurale prevede modifiche al bilancio della Comunità dell'energia per gli anni 2022-2023 per adeguare la retribuzione del direttore, al fine di portarla a un livello commisurato alle responsabilità esercitate e ai compiti svolti nell'ambito di tale bilancio e per tenere conto, nella linea di bilancio "Risorse umane" e nella spesa totale per il periodo 2022-2023, della retribuzione annua a tempo pieno del direttore. Gli adeguamenti salariali non determinano un aumento del bilancio generale della Comunità dell'energia nel periodo 2022-2023, né comportano un aumento del contributo dell'Unione europea a tale bilancio.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale n. 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio.

3.1.3. Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale n. 2021/02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

L'atto procedurale modifica i termini della nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la durata del mandato del presente direttore, la retribuzione applicabile nell'ambito del bilancio attuale e del successivo e le condizioni di lavoro. Su tale base la presidenza sarà tenuta a pubblicare un atto di nomina modificato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale n. 2021/02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato dalla Comunità dell'energia.

3.1.4. Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio.

L'atto procedurale prevede un bilancio di 6 602 731 EUR per il 2024 e di 6 734 786 EUR per il 2025. Tali importi corrispondono rispettivamente a un aumento del 29,97 % e del 31,97 % rispetto al 2023, che sarà finanziato aumentando di conseguenza i contributi di tutte le parti contraenti e dell'Unione europea.

Essi sono giustificati da adeguamenti salariali per il personale del segretariato della Comunità dell'energia legati all'inflazione e dall'aumento delle attività e sfide che la Comunità dell'energia dovrà affrontare per promuovere e raggiungere i suoi principali obiettivi e traguardi politici, tra cui rientrano in particolare il Green Deal europeo e la sua attuazione al livello della Comunità dell'energia.

L'Unione europea contribuisce al bilancio con una quota pari al 94,78 % del totale, mentre la parte restante è finanziata dalle nove parti contraenti non appartenenti all'UE.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e i contributi delle parti al bilancio.

3.1.5. Atto procedurale n. 2023/XX/MC-EnC sull'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'adozione dell'organigramma del segretariato dalla Comunità dell'energia.

3.1.6. Atto procedurale n. 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale n. 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, quale modificato dagli atti procedurali n. 2014/01/MC-EnC e n. 2022/02/MC-EnC.

L'atto procedurale ha l'obiettivo di rafforzare le competenze del direttore del segretariato della Comunità dell'energia in modo che possa rappresentare la Comunità dell'energia, e operare per suo conto, nell'interazione con le banche al fine di attuare il bilancio della Comunità dell'energia e garantirne la normale operatività in modo efficace.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale n. 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione.

3.1.7. Decisione 2023/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

La decisione prevede il discarico del bilancio al direttore per l'esercizio 2022 in base alla relazione di revisione contabile concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, alla dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili e alla relazione del comitato di bilancio.

Pertanto la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale relativa al discarico del bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono ***"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."***

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale si compone di organi istituiti da un accordo, ossia dal trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale è chiamato a adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006⁴, l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.
- (3) Il Consiglio ministeriale è chiamato a adottare una serie di atti elencati nell'allegato della presente decisione, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, e sui quali i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare.
- (4) Gli atti previsti sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia nella sede di Vienna, tra le cui competenze figura, tra l'altro, il sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale riguardo agli atti elencati nell'allegato, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nell'approvare l'adozione degli atti di cui all'allegato della presente decisione.
- (2) Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori degli atti elencati nell'allegato della presente decisione prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁴ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente